

ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE RETRIBUZIONI INCENTIVANTI PREVISTE DALL'ART. 5 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2 E DALL'ART. 20 DELLA LEGGE PROVINCIALE 10 SETTEMBRE 1993, N. 26 E ALTRE DISPOSIZIONI PER L'AREA DELLA DIRIGENZA E SEGRETARI COMUNALI DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI.

**CAPO I
CAMPO DI APPLICAZIONE**

**Art. 1
Campo di applicazione**

1. Il presente accordo si applica al personale dell'area della dirigenza e dei segretari comunali del comparto di cui all'art. 2, comma 1, punto 1), dell'Accordo Collettivo Provinciale Quadro sui comparti di contrattazione collettiva del 25 settembre 2023 e ss.mm., dipendente degli enti destinatari della contrattazione collettiva provinciale in base all'art. 54 della legge sul personale della Provincia 1997:

- Provincia autonoma di Trento e suoi enti strumentali pubblici, Capo II, Capo III E Capo VII;
- Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino (dirigenti ex PTA), Capo II, Capo IV e Capo VII;
- Comuni e loro Consorzi, Capo II, Capo V e Capo VII;
- Aziende pubbliche di servizi alla persona, Capo II, Capo VI e Capo VII.

2. Le disposizioni dei Capi II, III e VII del presente accordo si applicano ai dirigenti del Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo Collettivo Provinciale Quadro sui comparti di contrattazione collettiva provinciale di data 25 settembre 2003 e ss.mm. e della deliberazione del Consiglio provinciale di data 4 aprile 2017, n. 5.

**CAPO II
DISPOSIZIONI COMUNI**

**Art. 2
Obbligo di comunicazione
in caso di quiescenza**

1. Il dirigente è tenuto a concordare, a tutela della migliore programmazione dell'attività amministrativa, il termine di decorrenza del proprio trattamento di quiescenza e comunque a comunicarlo all'Amministrazione con almeno sei mesi di anticipo.

CAPO III
DIRIGENTI DELLA PROVINCIA E DEI SUOI ENTI STRUMENTALI PUBBLICI

Art. 3
**Compensi incentivanti per lo svolgimento
di attività tecniche**

1. A decorrere dall'1 gennaio 2025, ai dirigenti della Provincia e dei suoi enti strumentali pubblici si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'Allegato E/3 "Disciplina del compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche" al CCPL dell'area non dirigenziale del Comparto Autonomie locali di data 1 ottobre 2018 come modificato con l'accordo negoziale di data 20 gennaio 2025, ivi compresi i tetti massimi previsti.
2. Per i dirigenti della Provincia e dei suoi enti strumentali pubblici il limite massimo di cumulabilità di cui all'accordo richiamato al comma 1 è pari ad annui lordi euro 25.000,00 ed è riferito alle seguenti voci della retribuzione accessoria: compensi incentivanti per attività di progettazione e altre attività tecniche art. 20 l.p. 26/1993, compenso incentivante in materia di sicurezza di cui al Capo IV "Diretta amministrazione" dell'Allegato E/3 al CCPL di data 1 ottobre 2018 nella misura del 50%, compenso incentivante art. 5 bis l.p. 2/2016, indennità art. 47 bis, comma 4, l.p. n. 7/1997, indennità per delega funzioni e compensi per rilascio certificato esercibilità bacini idrici ex art. 17 quater l.p. n. 18/1976.

Art. 4
Compensi incentivanti art. 5 bis l.p. 2/2016

1. Ai dirigenti della Provincia e dei suoi enti strumentali pubblici si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'accordo di data 20.1.2025 relativa all'area delle categorie del Comparto Autonomie locali, concernente il riconoscimento di retribuzioni incentivanti al personale coinvolto nelle procedure per la realizzazione di lavori, acquisizione di servizi e forniture e relative gare di appalto ai sensi dell'art. 5 bis della legge provinciale n. 2/2016, ivi compresi i tetti massimi previsti. Ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 10 della legge provinciale n. 5/2025, integrativi dell'art. 5 bis della legge provinciale n. 2/2016, le retribuzioni incentivanti ivi previste competono, a decorrere dall'1 ottobre 2025, anche per gli affidamenti diretti nei casi previsti dalla normativa statale, secondo la disciplina contrattuale che sarà prevista per il personale delle categorie del comparto AA.LL..
2. Per i dirigenti della Provincia e dei suoi enti strumentali pubblici il limite massimo di cumulabilità di cui all'accordo richiamato al comma 1 è pari ad annui lordi euro 25.000,00 ed è riferito alle seguenti voci della retribuzione accessoria: compensi incentivanti per attività di progettazione e altre attività tecniche art. 20 l.p. 26/1993, compenso incentivante in materia di sicurezza di cui al Capo IV "Diretta amministrazione" dell'Allegato E/3 al CCPL di data 1 ottobre 2018 nella misura del 50%, compenso incentivante art. 5 bis l.p. 2/2016, indennità art. 47 bis, comma 4, l.p. n. 7/1997, indennità per delega funzioni e compensi per rilascio certificato esercibilità bacini idrici ex art. 17 quater l.p. n. 18/1976.
3. Le retribuzioni incentivanti regolate dal presente accordo sono erogate in data non antecedente alla decorrenza degli accantonamenti sulle singole opere disposti dalle singole amministrazioni, e comunque non prima dell'1 gennaio 2025.

Art. 5
Retribuzione di posizione della dirigenza
della Provincia e dei suoi enti strumentali pubblici

1. Gli importi della retribuzione di posizione spettanti ai titolari di incarichi di dirigente di struttura organizzativa complessa sono così rideterminati:

Posizioni ricoperte	Ammontare della retribuzione di posizione dall'1.1.2023 (importi per 12 mensilità da erogare per 13 mensilità)
Direttore generale della Provincia	a.l. euro 62.868,00
Dirigente con posizione funzionale di Dirigente generale preposto ai Dipartimenti e all'Avvocatura	a.l. euro 46.572,00

2. Gli importi della retribuzione di posizione spettanti ai titolari di incarichi di dirigente di struttura organizzativa semplice sono così rideterminati in relazione alle fascia di graduazione in cui la struttura è collocata correlata alla complessità della struttura stessa:

Fasce di graduazione	Ammontare della retribuzione di posizione dall'1.1.2023 (importi per 12 mensilità da erogare per 13 mensilità)
prima fascia	a.l. euro 36.912,00
seconda fascia	a.l. euro 33.240,00
terza fascia	a.l. euro 30.240,00
quarta fascia	a.l. euro 27.744,00

3. Ai dirigenti preposti ad Agenzia complessa spetta una retribuzione di posizione determinata dalla Giunta provinciale in misura variabile tra il 75% ed il 95% della retribuzione di posizione del dirigente con posizione funzionale di dirigente generale preposto ai Dipartimenti e all'Avvocatura.

4. Ai dirigenti preposti ad Unità di missione strategiche spetta una retribuzione di posizione determinata dalla Giunta provinciale in misura variabile tra il 75% e l'85% della retribuzione di posizione del dirigente con posizione funzionale di dirigente generale preposto ai Dipartimenti e all'Avvocatura.
5. Ai dirigenti preposti ad Unità di missione semplice spetta una retribuzione di posizione determinata dalla Giunta provinciale in misura variabile fino al 100% della retribuzione di posizione prevista per la preposizione a strutture di terza fascia.
6. Per il personale dirigenziale della Provincia, le risorse contrattuali destinate a finanziare l'incremento della retribuzione di posizione ai sensi del presente articolo, pari a lordi euro 310.000,00, concorrono, a partire dall'1 gennaio 2023, alla determinazione del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato di cui all'articolo 71 del CCPL 2002/2005 dd. 27.12.205 e s.m..
7. Gli effetti del presente articolo decorrono dall'1 gennaio 2023.

Art. 6

Trattamento economico dei dirigenti con compiti di supporto

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, al comma 1 dell'art. 19 "Trattamento economico dei dirigenti con compiti di supporto" del CCPL 2016/2018 di data 29 ottobre 2018, la frase "*I dirigenti che hanno acquisito la qualifica di dirigente prima dell'entrata in vigore della legge provinciale n. 7 del 2015*" è sostituita dalla frase "*I dirigenti iscritti all'albo dei dirigenti della Provincia*".

Art. 7

Incremento della retribuzione di posizione del personale dirigenziale del Consiglio provinciale

1. Gli importi della retribuzione di posizione del personale con qualifica dirigenziale del Consiglio della Provincia autonoma di Trento sono incrementati del 5% a decorrere dall'1 gennaio 2023, con arrotondamento delle misure risultanti all'euro superiore, in linea con l'incremento previsto per il personale dirigente della Provincia autonoma di Trento.
2. Con la medesima decorrenza e percentuale di cui al comma 1 è incrementato il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del Consiglio provinciale per la sola quota riferita alla retribuzione di posizione.
3. Per il Consiglio provinciale il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, per quanto concerne la quota riferita alla posizione, è quello determinato ai sensi della disciplina contrattuale di comparto, nonché di settore e decentrata vigente per il personale dirigente del Consiglio provinciale e, in quanto compatibili, ai sensi delle indicazioni metodologiche di cui alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 34 di data 10 aprile 2001.

Art. 8

Indennità per delega funzioni

1. Con effetto dall'1 gennaio 2026, la misura massima dell'indennità per delega funzioni di cui all'art. 20 del CCPL 2016/2018 di data 29 ottobre 2018 è rideterminata in a.l. euro 8.000,00.

Art. 9
Compensi per rilascio del certificato di esercibilità dei bacini idrici
ex art. 17 quater l.p. n. 18/1976

1. Al personale dirigenziale della Provincia si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'accordo di data 12 gennaio 2026 per il personale dell'area delle categorie del Comparto Autonomie locali, concernente il riconoscimento di compensi per il rilascio del certificato di esercibilità dei bacini idrici ex art. 17 quater l.p. n. 18/1976 (Capo II – artt. 23-27), ivi compresi i tetti massimi previsti (max lordi euro 5.500,00 per ciascun componente della Commissione per ogni opera certificata entro il limite massimo individuale annuo di lordi euro 15.000,00).
2. In caso di individuazione di personale con qualifica di dirigente nella Commissione prevista dall'art. 17 quater l.p. n. 18/1976, la quantificazione del compenso è effettuata dal dirigente generale del dipartimento provinciale competente in materia di dighe.

CAPO IV
DIRIGENTI EX PTA DELL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DEL TRENTINO (ASUIT)

Art. 10
Compensi incentivanti per lo svolgimento
di attività tecniche

1. A decorrere dall'1 gennaio 2025, ai dirigenti ex PTA dell'Azienda sanitaria universitaria integrata del trentino (Asuit) si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'Allegato H "Disciplina del compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche" al CCPL di data 11.6.2007 del personale delle categorie del Comparto Sanità, come modificato dall'art. 14 dell'accordo stralcio di data 28.12.2016 ed integrato con l'accordo di data 12.9.2025, ivi compresi i tetti massimi previsti.
2. Il limite massimo di cumulabilità per i dirigenti dell'Azienda sanitaria universitaria integrata del trentino (Asuit), è pari ad annui lordi euro 25.000,00 ed è riferito alle seguenti voci della retribuzione accessoria: compensi incentivanti per attività di progettazione e altre attività tecniche art. 20 l.p. 26/1993, compenso incentivante in materia di sicurezza per i lavori in diretta amministrazione nella misura del 50%, compenso incentivante art. 5 bis l.p. n. 2/2016 e indennità art. 47 bis, comma 4, l.p. n. 7/1997.

Art. 11
Compensi incentivanti art. 5 bis l.p. 2/2016

1. Ai dirigenti ex PTA dell'Azienda sanitaria universitaria integrata del trentino (Asuit) si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'accordo di data 18.6.2024 relativa all'area delle categorie del Comparto Sanità, concernente il riconoscimento di retribuzioni incentivanti al personale coinvolto nelle procedure per la realizzazione di lavori, acquisizione di servizi e forniture e relative gare di appalto ai sensi

dell'art. 5 bis della legge provinciale n. 2/2016, ivi compresi i tetti massimi previsti. Ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 10 della legge provinciale n. 5/2025, integrativi dell'art. 5 bis della legge provinciale n. 2/2016, le retribuzioni incentivanti ivi previste competono, a decorrere dall'1 ottobre 2025, anche per gli affidamenti diretti nei casi previsti dalla normativa statale, secondo la disciplina contrattuale che sarà prevista per il personale delle categorie del comparto Sanità.

2. Il limite massimo di cumulabilità per i dirigenti ex PTA dell'Azienda sanitaria universitaria integrata del trentino (Asuit) è pari ad annui lordi euro 25.000,00 ed è riferito alle seguenti voci della retribuzione accessoria: compensi incentivanti per attività di progettazione e altre attività tecniche art. 20 l.p. 26/1993, compenso incentivante in materia di sicurezza per i lavori in diretta amministrazione nella misura del 50%, compenso incentivante art. 5 bis l.p. n. 2/2016 e indennità art. 47 bis, comma 4, l.p. n. 7/1997.

3. Le retribuzioni incentivanti regolate dal presente accordo sono erogate in data non antecedente alla decorrenza degli accantonamenti sulle singole opere disposti dalle singole amministrazioni e comunque non prima dell'1 gennaio 2025.

Art. 12

Retribuzione di posizione dirigenti ex PTA

1. Con effetto dall'1 gennaio 2023, gli importi della retribuzione di posizione spettanti ai titolari di incarichi dirigenziali presso l'Azienda sanitaria universitaria integrata del trentino (Asuit) sono così rideterminati:

Posizioni ricoperte/fasce di graduazione	Ammontare della retribuzione di posizione dall'1.1.2023 (importi per 12 mensilità da erogare per 13 mensilità)
dirigente di dipartimento	a.l. euro 46.572,00
dirigente struttura prima fascia	a.l. euro 36.912,00
dirigente struttura seconda fascia	a.l. euro 33.240,00
dirigente struttura terza fascia	a.l. euro 30.240,00
dirigente struttura quarta fascia	a.l. euro 27.744,00

2. Il fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza ex PTA è ulteriormente alimentato, a decorrere dall'1 gennaio 2023, di risorse contrattuali per euro 131.000,00 lordo oneri da destinare prioritariamente alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo.

CAPO V
DIRIGENTI DEI COMUNI
SEGRETARI COMUNALI E DI COMUNITA'

Art. 13

Compensi incentivanti art. 5 bis l.p. 2/2016

1. Ai dirigenti ed ai segretari comunali/di comunità si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'accordo di data 20.1.2025 relativa all'area delle categorie del Comparto Autonomie locali, concernente il riconoscimento di retribuzioni incentivanti al personale coinvolto nelle procedure per la realizzazione di lavori, acquisizione di servizi e forniture e relative gare di appalto ai sensi dell'art. 5 bis della legge provinciale n. 2/2016, ivi compresi i tetti massimi previsti. Ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 10 della legge provinciale n. 5/2025, integrativi dell'art. 5 bis della legge provinciale n. 2/2016, le retribuzioni incentivanti ivi previste competono, a decorrere dall'1 ottobre 2025, anche per gli affidamenti diretti nei casi previsti dalla normativa statale, secondo la disciplina contrattuale che sarà prevista per il personale delle categorie del comparto AA.LL..
2. Per il personale regolato dal presente articolo il limite massimo di cumulabilità di cui all'accordo richiamato al comma 1 è pari ad annui lordi euro 25.000,00 ed è riferito alle seguenti voci della retribuzione accessoria: compensi incentivanti per attività di progettazione e altre attività tecniche art. 20 l.p. 26/1993, compenso incentivante in materia di sicurezza di cui al Capo IV "Diretta Amministrazione" dell'allegato E/3 al CCPL di data 1 ottobre 2018 nella misura del 50%, compenso incentivante ai sensi dell'art. 5 bis l.p. 2/2016 di cui al presente accordo.
3. Le retribuzioni incentivanti regolate dal presente accordo sono erogate in data non antecedente alla decorrenza degli accantonamenti sulle singole opere disposti dalle singole amministrazioni.

Art. 14

**Compensi incentivanti per lo svolgimento
di attività tecniche**

1. A decorrere dall'1 gennaio 2025, ai dirigenti ed ai segretari comunali/di comunità si applica in quanto compatibile, la disciplina di cui all'Allegato E/3 "Disciplina del compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche" al CCPL dell'area non dirigenziale del Comparto Autonomie locali di data 1 ottobre 2018 come modificato con l'accordo negoziale di data 20 gennaio 2025, ivi compresi i tetti massimi previsti.
2. Per i dirigenti ed i segretari comunali/di comunità il limite massimo di cumulabilità di cui all'accordo richiamato al comma 1 è pari ad annui lordi euro 25.000,00 ed è riferito alle seguenti voci della retribuzione accessoria: compensi incentivanti per attività di progettazione e altre attività tecniche art. 20 l.p. 26/1993, compenso incentivante in materia di sicurezza di cui al Capo IV "Diretta Amministrazione" dell'allegato E/3 al CCPL di data 1 ottobre 2018 nella misura del 50%, compenso incentivante ai sensi dell'art. 5 bis l.p. 2/2016 di cui al presente accordo.

CAPO VI
DIRIGENTI DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA (A.P.S.P.)

Art. 15

Compensi incentivanti art. 5 bis l.p. 2/2016

1. Ai dirigenti delle Aziende pubbliche di servizi alla persona si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'accordo di data 20.1.2025 relativa all'area delle categorie del Comparto Autonomie locali, concernente il riconoscimento di retribuzioni incentivanti al personale coinvolto nelle procedure per la realizzazione di lavori, acquisizione di servizi e forniture e relative gare di appalto ai sensi dell'art. 5 bis della legge provinciale n. 2/2016, ivi compresi i tetti massimi previsti. Ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 10 della legge provinciale n. 5/2025, integrativi dell'art. 5 bis della legge provinciale n. 2/2016, le retribuzioni incentivanti ivi previste competono, a decorrere dall'1 ottobre 2025, anche per gli affidamenti diretti nei casi previsti dalla normativa statale, secondo la disciplina contrattuale che sarà prevista per il personale delle categorie del comparto AA.LL..
2. Per il personale regolato dal presente articolo il limite massimo di cumulabilità di cui all'accordo richiamato al comma 1 è pari ad annui lordi euro 25.000,00 ed è riferito alle seguenti voci della retribuzione accessoria: compensi incentivanti per attività di progettazione e altre attività tecniche art. 20 l.p. 26/1993, compenso incentivante in materia di sicurezza di cui al Capo IV "Diretta Amministrazione" dell'allegato E/3 al CCPL di data 1 ottobre 2018 nella misura del 50%, compenso incentivante ai sensi dell'art. 5 bis l.p. 2/2016 di cui al presente accordo.
3. Le retribuzioni incentivanti regolate dal presente accordo sono erogate in data non antecedente alla decorrenza degli accantonamenti sulle singole opere disposti dalle singole amministrazioni, e comunque non prima dell'1 gennaio 2025.

Art. 16

**Compensi incentivanti per lo svolgimento
di attività tecniche**

1. A decorrere dall'1 gennaio 2025 ai dirigenti delle Aziende pubbliche di servizi alla persona si applica in quanto compatibile, la disciplina di cui all'Allegato E/3 "Disciplina del compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche" al CCPL dell'area non dirigenziale del Comparto Autonomie locali di data 1 ottobre 2018 come modificato con l'accordo negoziale di data 20 gennaio 2025, ivi compresi i tetti massimi previsti.
2. Per i dirigenti delle Aziende pubbliche di servizi alla persona il limite massimo di cumulabilità di cui all'accordo richiamato al comma 1 è pari ad annui lordi euro 25.000,00 ed è riferito alle seguenti voci della retribuzione accessoria: compensi incentivanti per attività di progettazione e altre attività tecniche art. 20 l.p. 26/1993, compenso incentivante in materia di sicurezza di cui al Capo IV "Diretta amministrazione" dell'Allegato E/3 al CCPL di data 1 ottobre 2018 nella misura del 50%, compenso incentivante art. 5 bis l.p. 2/2016.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17
Norma finale

1. Le parti si ritrovano dopo un anno dalla sottoscrizione di questo accordo per verificare gli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di compensi incentivanti di cui all'art. 5 bis l.p. 2/2016.

NOTA A VERBALE CONGIUNTA APRaN – ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Le Parti firmatarie del presente accordo, con riferimento alla questione relativa alle procedure di selezione attuate ai sensi della L.P. n. 12/2022, si danno reciprocamente atto della necessità di procedere ad un approfondimento tecnico-giuridico della medesima.

In particolare, la questione attiene alla possibilità di estendere il riconoscimento delle retribuzioni incentivanti anche alle procedure di selezione che, pur non rientrando nell'ambito dei lavori pubblici, presentano caratteristiche analoghe alle procedure di gara, sia sotto il profilo procedurale sia in termini di complessità e rilevanza economica, ivi comprese le procedure di coprogettazione.

Le Parti convengono pertanto di rinviare ogni determinazione in merito all'esito degli approfondimenti, che saranno condotti anche alla luce del quadro normativo vigente e delle prassi applicative consolidate, riservandosi di aggiornare il confronto in una successiva sede.

per l'APRaN

per le organizzazioni sindacali:

per la C.G.I.L. F.P.

per la C.I.S.L. F.P.

per la U.I.L. F.P. del Trentino - settore Enti locali

per la DIR.P.A.T.

per l'Unione Trentina Segretari comunali

Trento, _____